

XXXVII.

MERCOLEDÌ 1º LUGLIO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Avvertenza del Presidente	pag. 781
Commemorazione (del senatore Pollio)	753
Oratori:	
PRESIDENTE	754
GRANDI, <i>ministro della guerra</i>	753
PEDOTTI	754
VIALE	755
Congedo	753
Disegno di legge (discussione del)	
Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreteria (N. 40-A) - <i>Seguito</i>	756
Oratori:	
D'ANDREA	762, 775
DARI, <i>ministro di grazia e giustizia e dei culti</i>	760, 763, 767, 768, 772, 778, 779
FALCONI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	763
GAROFALO	756, 763
GUI, <i>relatore</i>	761, 767, 768, 772, 773, 774, 775, 780
MARINUZZI	756
PERLA	757
PETRELLA	768, 771, 772, 774
SCIALOJA	771, 772
Ordine del giorno (sull')	780
Oratori:	
PRESIDENTE	780
SONNINO	780
Per la salute del senatore Arcoleo	755
Oratori:	
PRESIDENTE	755, 761
DE CESARE	755
Petizioni (sunto di)	753

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

N. 8. Il signor Luigi Gauttieri fa istanza al Senato perchè gli sia concessa la pensione che egli ritiene spettargli per il servizio militare prestato.

N. 9. Il signor Consalvo Sansone fa istanza al Senato perchè sia presa in considerazione una sua proposta circa la « revisione delle sentenze e degli atti civili ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Conti chiedo un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore Pollio.

GRANDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *ministro della guerra*. Signori senatori! Col cuore profondamente rattristato e con la più viva commozione compio il dolorosissimo ufficio di partecipare al Senato l'improvvisa morte di S. E. il tenente generale cav. Alberto Pollio, capo di stato maggiore dell'esercito e nostro ben amato collega, avvenuta per paralisi cardiaca stamani in Torino, dove erasi recato per ufficio della sua altissima carica.

La seduta è aperta alle ore 15.7.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia, giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

D'AYALA-VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

L'animo non mi regge per ricordare in questo momento così angoscioso per l'esercito e per il paese, le virtù militari e civili dell'illustre estinto, l'opera da lui compiuta e come scrittore di cose militari e come comandante di truppe e, soprattutto, nell'altissima carica di capo di stato maggiore dell'esercito, che copriva da sei anni e nella quale profuse tutta l'attività del suo ingegno multiforme e della sua lucida mente, tutta l'instancabile operosità della sua fibra robusta, tutta la fede che ebbe sempre nella grandezza del nostro esercito e nell'avvenire del paese. È soprattutto al suo impulso potente ed alla sua opera personale che è dovuta la perfetta preparazione della nostra ultima impresa.

Sono appena due mesi che io ebbi qui in Senato l'onore di rivolgere a lui per questa preparazione un tributo di ammirazione e di plauso, plauso cui fece eco entusiasta questo alto Consesso. Ero ben lungi, quel giorno, dall'immaginare che toccasse proprio a me il dolorosissimo ufficio di annunziarne al Senato la morte. Morte che è per l'esercito lutto e perdita gravissimi, perchè egli era uno dei nostri più colti e valenti generali.

La sua dottrina nelle discipline militari era universalmente conosciuta, anche all'estero ove le sue opere ebbero l'onore di parecchie traduzioni. Egli ebbe tutte le qualità dell'uomo di guerra, serenità di animo, prontezza d' intuito, abilità di comando, ascendente morale che gli cattivava subito l'animo degli inferiori. La sua carriera militare fu brillantissima. Sottotenente di artiglieria nel 1870, era nel 1893 già colonnello di stato maggiore; passò generale nel 1900, e nel 1908, dopo appena due anni nel grado di tenente generale, venne chiamato, per la sua fama ed il suo indiscutibile valore, al supremo comando del corpo di stato maggiore.

Onore, onore alla sua memoria, che sopravviverà a lungo nelle file dell'esercito o alla quale tutto l'esercito manda un solenne e riverente omaggio. Onore a chi la temprò virile e la mente elettissima consacrò alla grandezza dell'esercito e della patria.

Alla vedova che gli fu per tanti anni fedele compagna; alle figlie che egli dilettò e che sono colpite da così immane sciagura, va la, conforto impari a tanto dolore, il nostro amaro rimpianto. (*Vive, generali approvazioni.*)

PRESIDENTE. Il Senato è costernato dalla funesta notizia. Gravissima è la perdita; noi abbiamo perduto un preclaro ed amato collega: l'esercito un capo di stato maggiore, che tanto ha contribuito all'onore delle armi nostre nell'ultima impresa di Libia; e che godeva la grande fiducia del Re, dell'esercito, del Paese. Versiamo lagrime copiose sulla tomba, che si è imprevedutamente aperta. (*Vive approvazioni.*)

PEDOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Signori senatori. Il dolore mi ha spinto ad alzarmi per chiedere la parola; ma il cuore angosciato m'impedisce, poichè il dolore mi fa strozza alla gola, di dire, quale amico che fui del compianto generale Pollio, pur solo poche parole di lui degne. Ha detto tanto bene, del resto, il ministro della guerra, ha detto tanto bene il nostro illustre Presidente, per quanto nella strettezza del tempo assai brevemente; e però io, che più non potrei, sarò pure molto breve.

La mestizia che è sul volto di noi tutti, a questo doloroso annunzio, dice come veramente la perdita repentina che ora lamentiamo è grave; grave per l'esercito, grave per il paese.

E questo, signori, è il più bello elogio che del compianto generale Pollio sia possibile fare. Quando di un uomo si deve esclamare: egli scomparire anzitempo, egli dalla dura morte ci è rapito quando tutti ancora speravamo che la di lui esistenza potesse essere utile all'universale, nulla credo che si potrebbe dire di più.

E qui consentite che io accenni a cosa che me riguarda, e perdonate se il dolore mi spinge a questo piccolo sfogo.

Io sento tanto più amaramente la perdita che abbiamo fatta inquantochè, quando egli fu scelto all'altissima carica, io potei avere non piccola parte nell'indicarlo, nel farlo conoscere come veramente adatto a quel sommo ufficio. Voi intenderete così meglio l'angoscia che in questo momento io provo.

Egli era una mente elettissima, colta, lucida, calma, serena. Egli era un carattere perfettamente equilibrato, l'uomo padrone di sé, dei propri sentimenti, delle proprie idee, della propria parola, sempre, e questo spiega in gran parte l'ascendente che egli, divenuto capo supremo del corpo di stato maggiore, che è composto di tanti eletti ufficiali, al cui reggimento

occorrono qualità superiori per farsi apprezzare ed ubbidire, e per averne dei buoni e devoti collaboratori, lo ascendente, dico, che seppe acquistare fu grande, chè invero sin dai primi momenti egli s'impose alla generalità, e non solo del Corpo di stato maggiore, ma dell'esercito tutto, il quale prestissimo ebbe per lui la più grande estimazione: era verso di lui una aspettazione certamente sicura di non fallire.

E venne l'impresa di Libia, ed egli in un lavoro immane e poco noto, coadiuvando nella più larga misura il ministro della guerra, egli ha saputo fare assai, perchè tutto fosse ben preordinato, specialmente nel campo di quei numerosi e difficili e complessi problemi logistici che, soprattutto in un'impresa di quel genere, sono parte essenziale della riuscita. Or veramente in quel campo fu tutto così sapientemente predisposto, che tutti dovettero acconsentire e riconoscere quanto la silenziosa preparazione fosse stata provvida, saggia, previdente.

I due lavori che il generale Pollio dette alle stampe alla distanza di non molti anni: lo studio sulla battaglia di Custoza e più tardi lo studio magistrale su Waterloo, lo fecero assai favorevolmente conoscere oltre i confini del nostro Paese e lo fecero, da quanti sono studiosi di cose militari, altamente apprezzare per la sua dottrina, per l'acume delle sue vedute.

Io, che ebbi la ventura di averlo ai miei ordini, oltre che per la misurata saviezza con cui egli reggeva allora il comando della sua brigata nei non sempre facili riguardi disciplinari, potei apprezzare grandemente le sue qualità di comandante di truppe sul terreno. La calma e la padronanza di sé, il criterio, la precisione e la chiarezza con cui dava i suoi ordini, erano veramente ammirevoli.

E però, quando io fui richiesto del mio modesto parere intorno alla di lui scelta, fu con sicura coscienza che potei dire: il Corpo di stato maggiore starà bene nelle mani di questo valente ufficiale.

Ed ora, mando dal vivo del cuore, e all'esercito nostro, e al Corpo di stato maggiore in particolar guisa, l'espressione del mio profondo dolore per la perdita che abbiamo fatta.

Alla desolata vedova, alle figliuole a lui così dilette, vada tutto il sentimento del nostro cordoglio. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

VIALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE. Signori senatori: il lutto dell'esercito è lutto della marina; ed io, modesto, ma fedele e sicuro interprete della marina stessa, in suo nome, mi associo al grande rimpianto, all'immenso dolore che tutti noi oggi pervade per la perdita dell'illustre uomo che teneva l'importantissima carica di Capo di stato maggiore dell'esercito, con tanta dottrina, con tanta competenza, sorretto dalla fiducia del Sovrano, dell'esercito, della marina, del Paese. Ed, a nome della marina, porgo sentite, profonde, sincere condoglianze ai colleghi dell'esercito ed alla famiglia Pollio così crudelmente orbatata dell'adorato illustre suo capo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. I desideri e i voti manifestati dai senatori che hanno parlato, e nei quali il Senato certamente consente, saranno da me adempiti e non mancherò di far pervenire alla famiglia del defunto nostro collega le condoglianze di questa Assemblea. (*Bene*).

Per la salute del senatore Arcoleo.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Purtroppo è una giornata questa assai triste. Corrono notizie inquietanti sulle condizioni di salute del nostro collega Arcoleo.

Prego la Presidenza di volerne prender conto, esprimendo alla famiglia di lui tutte le nostre speranze, tutti i nostri voti, perchè sia conservata la preziosa esistenza di un ingegno così felice, e di uno spirito così esuberante di ricca, geniale e multiforme cultura.

Prego, ripeto, che siano espressi alla famiglia questi voti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Appena venni a cognizione delle notizie poco liete che circolavano sulle condizioni di salute del nostro collega senatore Arcoleo, mi feci premura di telegrafare al prefetto di Napoli per avere più esatte informazioni. Ora mi rivolgerò anche alla famiglia del nostro amato collega per manifestarle il voto espresso dall'on. senatore De Cesare e che vedo confortato dall'approvazione di tutto il Senato. (*Approvazioni*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie » (N. 40-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della Magistratura e delle cancellerie e segreterie ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri fu chiusa la discussione generale. Procederemo oggi a quella degli articoli, nel testo emendato dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro. Do lettura dell'articolo 1°:

Art. 1.

I tribunali giudicano col numero di tre votanti. Le Corti d'appello col numero di cinque votanti nelle cause civili e di quattro nelle penali.

Le Corti di cassazione nel numero di sette votanti in ciascuna sezione e di quindici a sezioni riunite.

A questo articolo l'onor. senatore Garofalo ha presentato un emendamento, di cui do lettura:

« Art. 1. I tribunali giudicano col numero di tre votanti. Le Corti di appello col numero di cinque nelle cause civili e di tre nelle penali. Le Corti di cassazione giudicano col numero di cinque votanti e di undici nelle sezioni unite ».

Do facoltà all'onorevole senatore Garofalo di dichiarare se mantiene il suo emendamento.

GAROFALO. L'onorevole Guardasigilli, nel bellissimo discorso, che tutti noi ieri abbiamo ammirato ed applaudito, non si è pronunziato intorno alla proposta che io aveva fatto, e che è oggetto dell'emendamento da me presentato. Anche l'onor. relatore dell'Ufficio centrale non ha dato ad essa che una risposta molto sommaria, dicendo che l'abolizione del giudice unico importasse senz'altro il ritorno al numero maggiore dei votanti nelle Corti d'appello e in quelle di cassazione.

Pertanto, allo stato delle cose, io non avrei ragione alcuna per mutare la mia opinione intorno alla nessuna connessione che vi è tra il ritorno al collegio in prima istanza, cioè l'abolizione del giudice unico, ed il numero mag-

giore dei votanti nelle Corti di appello e di cassazione.

Come brevemente esposi nella seduta di ieri l'altro, quando presi la parola sull'argomento, io credo che la maggiore autorità dei magistrati superiori non dipenda già dal numero di coloro che prendono parte ad una decisione, bensì dalla maggiore esperienza di quei magistrati, i quali hanno dovuto dare lunga prova della loro cultura giuridica per meritare di ascendere ai gradi superiori. Questa la ragione dell'autorità maggiore che essi hanno e del potere loro conferito dalla legge, di modificare o di annullare le sentenze dei giudici inferiori. Il numero maggiore di votanti, secondo me, non è utile, prima di tutto perchè è cosa nota che il sentimento della responsabilità s'indebolisce di tanto di quanto è maggiore il numero delle persone che prendono parte ad una deliberazione. È cosa questa nella quale tutti convengono.

Inoltre, il numero di votanti che si vuole ripristinare nelle Corti d'appello e di cassazione, e cioè cinque per la prima e sette per la seconda, non è punto utile al servizio. Certamente il numero attuale di tre e cinque votanti rispettivamente, si presta ad una maggiore ripartizione del lavoro. Per esempio, nelle Corti di appello, si potrebbe istituire qualche nuova sezione: cosa che riuscirebbe veramente benefica all'amministrazione della giustizia in alcune grandi città, come Milano, Genova, Napoli, Palermo, ecc., dove gli affari subiscono notevoli ritardi.

Mi parrebbe utile conservare il sistema attuale che, del resto, non ha dato luogo a lamenti. Se lamenti vi sono stati, essi si rivolgevano esclusivamente contro le sentenze del giudice unico, non già contro quelle delle Corti di appello o di cassazione per il fatto che i votanti erano ridotti da cinque a tre, o da sette a cinque.

Io dunque, dopo nuove riflessioni su tale questione, e non avendo trovato alcuna ragione per mutare la mia opinione, estenderei l'emendamento da me proposto, proponendo che non soltanto le Corti penali ma anche quelle civili giudichino, come esse fanno presentemente, col numero di tre votanti, e quelle di cassazione col numero di cinque, e nelle Sezioni unite, di undici.

Per quanto riguarda le Corti penali, l'obbiezione era questa, che la parità dei giudicanti sia una garanzia maggiore data all'imputato. Ma questa parità, di cui si è tanto parlato, non è costante; nella nostra legislazione essa non esiste che per la giuria criminale. È una tradizione antichissima che i giurati siano in numero pari. La parità si trova fin dalla prima istituzione dei giurati di cui abbiamo memoria; così anche nei giudizi di epoche remote e leggendarie, quello, per esempio, di Oreste nella tragedia di Eschilo. Tolti di mezzo i giurati, la regola della parità non esiste. Il pretore è giudice unico, il tribunale che giudica sull'appello contro le sentenze dei pretori, è composto di tre magistrati; il Presidente delle Corti di assise, che infligge le pene in seguito al verdetto dei giurati, è unico; precedentemente la Corte di assise era composta di un presidente e di due assessori. Per quanto io rifletta su di ciò, non trovo una ragione seria perchè si debba ritornare al sistema antico, mentre il nuovo ha già fatto buona prova.

Infatti, da sei mesi le Corti giudicano con tre votanti in appello, mentre i tribunali penali di prima istanza sono pure composti di tre giudici. E in questi sei mesi, non ho sentito che le cose vadano male. Perchè si deve ritornare al sistema antico? Per privarsi di non pochi consiglieri, i quali potrebbero rendere altri più utili servizi? Se l'onorevole Guardasigilli e l'Ufficio centrale vorranno adottare la mia proposta, credo che si gioverebbe così alla più sollecita amministrazione della giustizia, senza che alcun inconveniente possa temersi, come finora nessuno, che io mi sappia, si è avuto a deplorare.

Io dunque estenderei il mio emendamento nel senso che ho esposto, e ne presenterei la nuova formula.

PRESIDENTE. Domando innanzi tutto se l'emendamento del senatore Garofalo è appoggiato.

(È appoggiato).

MARINUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUZZI. Debbo dire solamente che concordo nell'emendamento del senatore Garofalo quale era stato stampato e distribuito. E, in gran parte, per le ragioni che egli ha esposto.

Perchè questo ritorno all'antico non ha niente di organico, di sostanziale, di connesso al concetto della legge. Il numero dei votanti non è un accessorio necessario del giudice collegiale come fu detto o come tutti conosciamo; si può stare col giudice collegiale in tre giudicanti in Corte di appello e in cinque in Cassazione. Non avrei preso la parola se non avessi inteso la necessità di riaffermare quello che il senatore Garofalo ha detto della esperienza che egli ha fatto quale autorevole e stimato presidente di una delle sezioni della Corte di cassazione, cioè che l'esperienza di sei mesi non ha dimostrato alcun inconveniente nella composizione dei collegi penali in Corte di appello con tre giudicanti. Ora io aggiungo, che non solo guardata la cosa dall'alto, cioè dalla Cassazione, ma anche dalla pianura, cioè nell'esercizio professionale, ho avuto ragione di constatare come la Corte d'appello penale funziona benissimo con tre giudicanti. Se poi si è constatato con la massima sincerità che queste riforme non possono essere non consone ad una finanza ristretta, non possono non essere adattate ad una pratica modesta, il fatto di tornare le Corti d'appello con quattro giudicanti porta la necessità di avere a disposizione un maggior numero di magistrati, e quindi l'espletamento di un minor numero di affari. Ora, guardando ognuno le cose dal suo osservatorio, io le ho guardate dal mio, e vedo che la Corte d'appello di Palermo ha duemila processi arretrati che aspettano invano da anni la risoluzione, onde io giudico che tornando al collegio con quattro giudicanti, alla fine dell'anno questi duemila saranno duemilacinquecento, e ciò senza una ragione apprezzabile.

Vorrei quindi pregare il Senato o l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di accettare questo emendamento, che non nuoce al concetto della legge, anzi mi pare che giovi e sia più confacente allo spirito della legge anziché la disposizione contraria.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Ho ascoltato con la dovuta attenzione le osservazioni dei senatori Garofalo e Marinuzzi. E giacchè l'uno e l'altro hanno invocata la loro esperienza personale, sia dato anche a me, ultimo qui dentro, di invocare quel poco di esperienza che mi può venire dai trentadue anni vissuti nei collegi giudicanti e di espri-

mere i dubbi che mi sorgono nell'animo in quanto alla loro proposta.

Riconosciuto che il sistema del giudice unico è morto o sepolto, come disse l'onorevole ministro nell'arguto ed eloquente discorso di ieri; riconosciuto che la tendenza da cui fu dominata la riforma del 1912 non ha trovato ambiente adatto nelle concrete condizioni della nostra vita giudiziaria, credo che la disposizione dell'art. 1º rappresenti quanto di meno si poteva esigere per rendere omaggio ai voti che per la loro concordia e competenza possono considerarsi giustamente come l'esponente della coscienza giuridica del nostro Paese.

A questo proposito mi permetto di ricordare che di quella tendenza non fu indice soltanto la riforma giudiziaria del 1912. Ad essa dobbiamo altre riforme più o meno recenti: l'abolizione degli assessori nelle Corti d'assise, l'abolizione della Camera di Consiglio come giurisdizione istruttoria ed un sensibile aumento della competenza dei pretori nei giudizi penali.

È venuta poi la legge del 1912 e ha istituito il giudice unico in tutte le cause civili di prima istanza, e non potendo scindere in atomi gli organismi collegiali superiori, si è appagata di attenuarne la compagine con la diminuzione del numero dei votanti.

Non mi occupo delle prime due riforme: il tempo dirà se fu provvido e cauto il pensiero, a cui esse si ispirarono. Ma credo di rimanere nel campo circoscritto della disposizione che ora discutiamo, dicendo incidentalmente che l'animo non rimane tranquillo di fronte ad ordinamenti, in virtù dei quali non solo la competenza dei giudici singolari in materia penale è stata normalmente portata al doppio, ma con una specie di ritorno all'antico istituto della pretorizzazione dei delitti di competenza superiore, oggi i pretori possono infliggere in determinati casi anche un anno di pena restrittiva della libertà personale. Almeno sarebbe stato opportuno circondare di qualche cautela questa innovazione; ma pur troppo nell'attuaria si è proceduto con un metodo di ragione inversa, poichè, mentre ai giudici singolari si affidava una maggior somma di così delicati poteri, sarebbe stato prudente provvedere almeno ad una più rigorosa cernita di questi magistrati, ed invece con la legge del 1912 si sono abbas-

sati i requisiti e diminuite le guarentigie pel loro reclutamento.

E mi duole dire che il disegno di legge, ora in discussione, (che del resto sarò lieto di votare per i preminenti suoi pregi) per questa parte procede oltre sopra una via che non mi sembra buona, attenuando ancora più le condizioni e le garanzie per la scelta di quei giudici isolati e riducendone il tirocinio in termini pressochè illusori. Sarebbe stato quindi desiderabile dare macchina indietro anche a questo riguardo. Tuttavia sono ben lungi dal far carico all'onorevole Guardasigilli di non essersi ora occupato dei limiti della competenza pretoria, perchè sarebbe occorso toccare un organismo di norme di formazione troppo fresca qual'è il Codice di procedura penale, e non insisto quindi su questo argomento. Ma dico soltanto: poichè il Governo ci propone di riportare le cose nello stato di prima, in quanto all'ordinamento dei tribunali e delle Corti superiori, se non avremo addirittura tutta quella *restitutio in integrum*, che sarebbe stata desiderabile in attesa di una più larga ed organica riforma del sistema delle giurisdizioni e dell'ordinamento della Magistratura, onorevoli senatori, pensiamoci bene prima di dimezzare la portata anche di questa limitata, ma savia opera ricostruttrice, e prima di rifiutare il ritorno all'antico nella parte forse più delicata e di maggiore interesse pel più ponderato esame delle contestazioni giudiziario.

I senatori Garofalo e Marinuzzi ora vorrebbero che la Corte di cassazione rimanesse costituita solo con cinque, anzichè con sette votanti, e che le Corti d'appello dovessero giudicare solo con tre votanti così nella materia penale, come nella materia civile, anzichè con quattro nell'una e con cinque nell'altra.

Per i giudizi penali nelle Corti d'appello potrei anche essere d'accordo con gli onorevoli Garofalo e Marinuzzi. È ben noto che il sistema dei quattro votanti in Corte d'appello fu istituito per dare eventualmente il beneficio della parità agli imputati. Ora, per essere coerente, questo sistema avrebbe dovuto essere applicato anche ai giudizi dei tribunali in grado di appello contro i giudizi dei pretori; e invece, secondo il sistema in vigore, in grado d'appello i tribunali sono costituiti di tre votanti soltanto. Ed egualmente, per coerenza, si sarebbe dovuto

stabilire anche questa parità di votanti nei giudizi di primo grado dei tribunali. Ma non si capisce perchè il beneficio della eventuale eguaglianza dei voti opposti, che si traduce in dubbio e in assoluzione, non debba essere esteso anche agli imputati soggetti al giudizio pretorio, e per gli imputati di reati più gravi non sia conseguibile che solo in grado d'appello, ove ordinariamente si giudica senza la viva ed immediata impressione della orale istruttoria. Fra gli inconvenienti che possono derivare da questo sistema, si potrebbe osservare che se in primo grado la maggioranza dei giudici si pronuncia per la condanna e nel secondo grado soltanto due giudici votano per l'assoluzione, si ha la repugnante conseguenza che l'imputato resta assolto, non ostante che cinque o almeno quattro sui sette giudici, che complessivamente nel doppio giudizio esaminarono l'imputazione, abbiano votato per la condanna. Dunque, il ridurre il numero dei votanti nelle Corti di appello nelle materie penali a tre, mentre non toccherebbe le garanzie essenziali che spettano agli imputati, varrebbe in qualche modo a meglio armonizzare gli ordinamenti dei giudizi, senza danno e forse con vantaggio per l'amministrazione della giustizia.

Ma, per quanto riguarda la Corte di cassazione, e nelle materie civili le Corti d'appello, ricordiamoci che nella maggior parte degli ordinamenti giudiziari degli altri paesi si è sempre ritenuto che il maggior numero dei decidenti nei collegi superiori costituisca gran parte della garanzia di una più oculata revisione dei giudizi dati dai giudici inferiori. Invece, se voi costituite le Corti di appello in materia civile con solo tre votanti, come sono costituiti i tribunali, voi potete avere fra tanti inconvenienti l'eventualità che in prima istanza due giudici su tre votino una tesi, e in Corte di appello due su tre votino la tesi opposta e così, di fronte ad una parità di opinamenti, nel complesso dei giudizi prevarrebbe quello espresso dagli ultimi due in base unicamente alla presunta maggiore autorità del loro giudizio, mentre non solo dal più elevato grado dei giudici può venire l'affidamento di una più meditata risoluzione, ma anche dall'illuminato concorso di un maggior numero di votanti.

Non varrebbe obiettare che o con tre o con cinque o con sette la collegialità resta sempre,

perchè altra è una collegialità saldamente organizzata, altra una collegialità attenuata e poco resistente. Nè dirò con i pitagorici che i numeri sono l'essenza delle cose, ma qui il più o il meno è d'incontestabile importanza pratica, perchè diminuendo nei collegi superiori il numero dei votanti, venite a scemare i contributi di idee, di esperienza e di consiglio e l'efficacia della collaborazione e del vicendevole controllo, mentre nei collegi più numerosi minore è l'influenza che si lascia ai mediocri e ai temperamenti mentali meno riflessivi che vi saranno sempre, per quanto scrupolosa e avveduta voglia essere la selezione nel reclutamento dei giudici. Ma guardiamo la questione dal punto di vista pratico.

La riduzione dei votanti porterebbe forse riduzione del numero dei magistrati? No, perchè la potenzialità, la capacità del lavoro individuale rimane sempre la stessa. Non si tratta soltanto di discutere e votare nei collegi, ma occorre anche studiare gli atti e redigere le sentenze; e questo è un lavoro riserbato ai singoli relatori.

Siano più o meno i votanti nei collegi, la massima efficienza di lavoro dei singoli relatori rimane sempre eguale; ed allora, se è così, quale sarebbe il vantaggio della diminuzione dei votanti?

Ho sentito parlare della possibilità di più turni di udienza. Ma se questo è un vantaggio, mi pare che scarsa ne sia l'importanza. Basta infatti avvertire che in una sezione costituita con un numero maggiore di votanti, per ciascuna udienza riesce possibile distribuire un maggior numero di cause fra un maggior numero di relatori. Stabilendo invece un minor numero di votanti e dividendo le sezioni in turni, non si può in ciascun turno portare all'udienza che un numero di cause inferiore a quelle che possono in ogni udienza essere trattate dalle sezioni integrali, appunto pel limite insuperabile costituito dalla forza contributiva del lavoro dei singoli magistrati.

Ma sia pure che la possibilità dei turni importi la possibilità di trattare qualche causa di più, questo ipotetico vantaggio compenserà il danno della diminuita cooperazione e dello scemato concorso di forze intellettive nella discussione collegiale e nel voto? Compenserà il danno della minore assiduità dei presidenti titolari

delle sezioni alle udienze, perchè moltiplicando le udienze, sarà difficile che questi magistrati possano presiedere tutti i turni, mentre dobbiamo presumerli forniti di maggiore esperienza e più atti, quali organi direttivi e coordinatori, ad imprimere e mantenere ne' collegi la continuità dei criteri e desiderare perciò che nelle decisioni non manchi il loro intervento? Compenserà il pericolo delle più facili discrepanze nella giurisprudenza della Corte di cassazione chiamata a dire l'ultima parola nei dibattiti giudiziari? E dico ciò non perchè concepisca la giurisprudenza come rigidamente immobile, ma perchè se gli ordinati e successivi mutamenti possono essere indice del progresso giuridico, nulla più offende il senso della giustizia quanto la sincera e simultanea contraddizione fra i responsi di quella che dovrebbe essere la Corte regolatrice.

Restauriamo dunque per ora nella loro tradizionale forma gli organismi giudiziari senza consolidare novità non dimostrate necessarie e che possono scemare la pubblica fiducia nella maturità dei giudizi. A radicali innovazioni si potrà provvedere con più sicuro esame quando sul bel cielo italico spunterà finalmente il giorno di quella generale ed organica riforma giudiziaria, che è nei voti di tutti. (*Approvazioni*).

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri, avendo io preso la parola a tarda ora, resi molto rapidamente le mie conclusioni; ma esplicitamente mi riservai di prendere la parola intorno ai singoli articoli. Lo ricordo, perchè non creda l'onorevole senatore Garofalo ch'io non avessi preso nella debita considerazione la sua proposta; la quale, essendo di carattere specifico, più che alla discussione generale, aveva tratto alla discussione degli articoli. È questa adunque la sede nella quale gli debbo, e molto volentieri gli do una risposta.

Io, nel proporre la formula dell'art. 1º, seguii la proposta della Commissione che fu nominata dal mio illustre predecessore e fu da me accresciuta e convocata.

Ma l'Ufficio centrale sa, per mia esplicita dichiarazione, che su questo punto io non avrei avuto motivo di oppormi, ove all'Ufficio cen-

trale fosse piaciuto di mantenere lo stato attuale, e perciò di limitare il cambiamento al solo giudizio di prima istanza.

Questo io dichiarai.

Trovai però l'Ufficio centrale alquanto perplessa, se non recisamente contrario; e da mia parte accettai che l'Ufficio centrale mantenesse la proposta fatta dalla Commissione.

Oggi siamo di fronte ad una proposta esplicita di mantenere lo stato attuale, limitando la innovazione al solo giudizio di prima istanza.

Contro questa proposta ho inteso portare un doppio argomento: ossia, la tradizione italiana, e la maggior garanzia che indubbiamente suole derivare dal maggior numero delle persone che prendono parte ad una decisione.

E sono certamente due buone ragioni, per ritornare all'antico sistema, per revocare cioè anche in questo punto la legge del 1912.

Vi sono ragioni poziori per mantenere invece lo stato attuale?

Autorevolmente il senatore Garofalo, che del nuovo sistema ha fatto esperienza quotidiana, mette innanzi il vantaggio della maggiore agilità dei giudizi, e la possibilità di creare qualche nuova sezione. Al che si obietta che il capo della Corte non potrebbe seguire (ed è vero) il lavoro delle varie sezioni. Però avviene il fatto che i capi delle Corti difficilissimamente prendono parte alle udienze penali.

Una seconda ragione si reca a favore della proposta del senatore Garofalo: cioè il cumulo enorme di lavoro arretrato esistente presso molte Corti, e che ha bisogno d'essere smaltito rapidamente. Al che indubbiamente conferisce il numero minore di tre votanti nelle cause penali e nelle civili. E potrebbe aggiungersi un'altra ragione, secondaria se vuolsi, ma che ha pure il suo peso: il Senato conosce la proposta legislativa di sistemare in altro modo il periodo ed il funzionamento delle ferie; e la diminuzione dei componenti il collegio di appello e di cassazione, faciliterebbe evidentemente la soluzione di questo desiderio.

Per questa seconda serie di ragioni, appunto, io dichiarai all'Ufficio centrale che non avrei avuto nessuno ostacolo a mantenere inalterata la condizione attuale, la quale, inoltre, non ha fatto cattiva prova.

Ciò premesso, io affido alla libera volontà del

Senato la risoluzione del punto controverso, senza elevare opposizione alla proposta che ci viene dai due senatori Garofalo e Marinuzzi.

Per la salute del senatore Arcoleo.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la risposta ricevuta ora dal prefetto di Napoli circa le condizioni di salute del senatore Arcoleo.

« Per postumi precedente malattia questa notte senatore Arcoleo ebbe crisi, cui però stamane è seguita sensibile migliorìa. »

« Mentre assicuro avere fatto comunicare famiglia illustre inferno interessamento V. E., riservomi ulteriori comunicazioni. »

« **Prefetto MENZINGER.** »

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull' « Ordinamento giudiziario ».

GUI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, relatore. Desidererei innanzi tutto di avere esatta cognizione del nuovo ordine del giorno presentato dal collega ed amico Garofalo, perchè il suo antico ordine del giorno parlava di cinque votanti in materia civile e di tre in penale; sembra che ora si voglia rimanere nello stato attuale.

(Viene consegnato al relatore, senatore Gui, il testo dell'ordine del giorno Garofalo.)

La proposta dell'onor. senatore Garofalo è dunque di rimanere nello stato attuale, e cioè, che i tribunali e le Corti di appello giudichino col numero di tre votanti; e bisognerebbe aggiungere, tanto nelle materie civili che penali, le Corti di cassazione giudichino col numero di cinque votanti a sezione semplice e di 11 a sezioni riunite.

Non nascondo che la posizione del vostro Ufficio centrale è abbastanza imbarazzante, perchè siamo ridotti ai minimi termini mancando due autorevolissimi membri della Commissione stessa, i quali, del resto, sostennero che si dovesse tornare all'antico. E gli argomenti per tornare all'antico, oltre quelli così bellamente esposti dal collega Perla, sono parecchi; la tradizione italiana, il lungo ed ottimo esperimento fatto nel vecchio sistema. Ma ve ne ha un altro sul quale io richiamo un po' anche l'attenzione del Senato. Scientifica-

mente si potrà dire che è superiore il valore di tre votanti i quali abbiano una maggiore dottrina ed esperienza, che non quello di cinque mediocri; ma nel mondo reale il numero vale qualche cosa e questo valore ha una grande importanza, se non concreta, di fronte al pubblico. Il gran difetto nelle nostre istituzioni giudiziarie è stato quello di voler tutto democratizzare, tutto ridurre ai minimi termini, non so se per solo sentimento di economia. Si è invocato l'esempio delle Corti d'assise; mi sanguina il cuore quando io penso alla condizione in cui è ridotto il giudizio in Corte di assise. Si cominciò questo giudizio popolare con tre consiglieri di appello, che in toga rossa sedevano sul banco della presidenza e che incutevano al pubblico un grande rispetto: si passò ad una prima riduzione ponendo a lato del presidente due magistrati di grado a lui inferiore; per una deplorabile abitudine si posero a lato del presidente quel magistrati che per infermità di mente o di corpo non erano in grado di prestare altro servizio, sicchè si è finito col credere alla inutilità di questi due disgraziati, che sono stati chiamati candelieri e qualificati con altri termini più volgari. Non basta. Si è andati più innanzi: non più presidenti di assise, che erano specializzati in questa materia, ma questa difficile e delicata funzione si è affidata ai presidenti di tribunale, bravissimi magistrati, ma tra i quali ve ne erano alcuni che non avevano mai veduto dove era di casa il Codice di procedura penale e il Codice penale, e si pretese che questi magistrati, ottimi presidenti in materia civile, funzionassero da presidenti di assise il giorno appresso a quello della nomina.

Ma non è tutto.

Si è ridotto il Presidente delle assise (io non invidio coloro che debbono esercitare ora questo ufficio) in una condizione veramente dolorosa e deplorabile, perchè basti pensare a questo che si solleva un incidente davanti al Presidente, il quale ha creduto di negare un determinato atto, e questo pover'uomo entra in Camera di consiglio, fa dei soliloqui, e rientrando in udienza o deve confessare di aver commesso un errore prima o, se non ha questo coraggio, deve persistere nell'errore commesso. Questo se non è ridicolo è certamente abbastanza grave e doloroso.

Si è infine ridotto il numero dei giurati a dieci, si è introdotto un sistema di votazione sul quale io credo si dovrà tornare per modificarlo in qualche modo. Si è voluto insomma troppo economizzare, troppo democratizzare questa giustizia. La Francia democratica, repubblicana, conserva ancora il giudizio di Assise con delle forme esteriori che lo tengono altissimo, perchè non bisogna dimenticare che anche il culto esterno nell'amministrazione della giustizia ha una grande influenza sulle masse e vale a sollevare il prestigio di coloro che ne sono i sacerdoti. (*Approvazioni*).

Perdonatemi questo sfogo e permettetemi che faccia un voto almeno perchè se si deve rimettere mano a qualche ritocco (io sono partigiano dei ritocchi e non delle riforme fondamentali e di quella geniale innovazione creata dall'elevato ingegno dell'onor. Scialoja allorchè fu ministro della giustizia, della interpretazione autentica delle leggi) si abbiano presenti questi gravissimi sconci a cui han dato luogo le continue riforme.

Dirò, dunque, che questa smania di voler ridurre sempre il numero dei giudicanti è piuttosto di danno che di vantaggio della giustizia. Mi ricorda il collega carissimo Rolandi Ricci che mentre noi riduciamo il numero dei consiglieri di Cassazione, in Francia debbono sedere alla Corte Suprema tutti i componenti della sezione. Ed in ciò vi è la sua legittima ragione perchè così la giurisprudenza è più costante, e più difficile che si cambi da un giorno all'altro come disgraziatamente avviene nelle nostre Corti. Certo è che noi vogliamo ridurre troppo il numero dei votanti e ciò a mio avviso, non so se sia condiviso dagli altri componenti dell'Ufficio centrale, credo sia un danno per l'amministrazione della giustizia.

Ad ogni modo, l'Ufficio centrale, ripeto, si trova in un grande imbarazzo; vi è la proposta di un autorevolissimo magistrato, il senatore Garofalo, cui ha aderito l'onorevole ministro; l'Ufficio centrale vi potrà dire: scegliete tra le due proposte quella che più vi piace, poichè nessun vantaggio economico, materiale ne viene. Il numero dei magistrati rimane inalterato. In Cassazione il numero dei votanti ora è di cinque; in fatto però ne interviene un numero maggiore, otto o nove, non essendo ciò vietato dall'ordinamento giudiziario, ma ne vo-

fano cinque soltanto; se ne intervenissero solo cinque non si potrebbe esaurire il numero ingente di cause che annualmente si introducono. Ad ogni modo, ripeto, l'Ufficio centrale è remissivo in questa parte di fronte alla proposta del senatore Garofalo ed alla adesione dell'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Garofalo se mantiene il suo emendamento.

GAROFALO. Specialmente dopo l'adesione autorevole del ministro, mantengo l'emendamento come l'ho oggi formulato. Nel caso però che non incontri il favore del Senato, allora manterrei sempre l'emendamento nella prima forma che avevo presentato.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. L'emendamento del senatore Garofalo è in evidente contrasto con i criteri direttivi del presente disegno di legge, che ripristina il collegio nei giudizi civili di prima istanza. La riduzione del numero dei giudicanti in Corte d'appello da cinque a tre e della Corte di cassazione da sette a cinque era corollario legittimo della legge che sostituiva il giudice unico al collegio di tre; ma questo ripristinato, il numero dei giudicanti nelle giurisdizioni superiori deve necessariamente seguirne le sorti.

La legge del 1912 non fu dettata da criteri scientifici sulla maggiore convenienza di affidare, in prima istanza, la decisione delle cause ad un solo magistrato, perchè il collegio avesse dato luogo a gravi inconvenienti, ma da ragioni puramente d'indole economica, essendosi creduto che la diminuzione del numero dei giudicanti avrebbe fatto realizzare una sensibile economia a vantaggio della stessa Magistratura. Purtroppo però l'esperimento non è riuscito, e le proteste unanimi delle curie del Regno hanno indotto l'onor. ministro Guardasigilli a ritornare al collegio.

Quanti vivono la vita forense hanno potuto constatare che, benchè il numero dei giudicanti in Corte di appello ed in Cassazione sia stato ridotto, il personale è rimasto lo stesso, superiore cioè al numero di tre o di cinque, per il gran numero degli affari. Dunque, nessuna economia di tempo e di lavoro dalla riduzione dei collegi.

Ma vi è un'altra più grave considerazione

sulla quale richiamo l'alto senno del Senato e che dovrebbe, da sola, bastare a far respingere l'emendamento proposto dall'illustre collega Garofalo; il maggiore prestigio della sentenza di secondo grado pronunziata da un numero di giudici superiore a quello di grado inferiore. È questa la nobile tradizione del nostro ordinamento giudiziario, ed io confido che l'Ufficio centrale, composto di valorosi magistrati e giuristi, vorrà essere più esplicito nel mantenere fermo l'articolo 1º del disegno di legge, così come ci era stato proposto anche dal Ministro.

FALCONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ritiene che, abolito il giudice unico in tribunale, sia giusto, quanto al numero dei giudicanti, di ritornare a quello di cinque in appello e di sette in cassazione, per la maggiore garanzia di più larga discussione e di più matura decisione; e quindi non accetta l'emendamento proposto.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Prima di mettere in votazione l'articolo faccio rilevare un errore tipografico in cui si è incorso, perchè nell'ultima parte dell'articolo proposto dalla Commissione si dice: « Le Corti di cassazione nel numero », invece si deve dire: « Le Corti di cassazione col numero ».

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Gui ha prospettato una delicatissima questione: quella, cioè, dell'innovazione portata dal nuovo Codice di procedura penale nei giudizi delle Corti di assise.

È vero che nella presente discussione il Codice di procedura penale entra solo per incidente; come è certo che il nuovo Codice di procedura penale è un monumento insigne di sapienza e di progresso. Niuno però può temere che si faccia torto all'alto pregio di questo nuovo Codice, quando pure si riconosca l'esistenza di qualche neo, che d'altronde si riscontra anche nei massimi capolavori: anzi, il correggerne lievi difetti è rendere omaggio ed accrescere lustro ad ogni opera egregia.

Sappia il Senato, ed in special modo il senatore Gui che ha provocato questa discussione, che fra i pochi punti maggiormente controversi, i quali possono formare oggetto di attento studio e riesame, indubbiamente c'è quello ora segnalato dallo stesso senatore Gui. Io gli annunzio che, sinora, ho formulati sette quesiti, sui quali intendo di portare il mio esame e quello di più autorevoli competenze, in ordine al nuovo Codice di procedura penale.

Ma, onor. senatore Gui, se tutti gl'incidenti, anche di massima gravità, nelle Corti di assise sono ora risolti dal solo presidente e potranno domani ricadere sotto la giurisdizione di tre magistrati, niuna grave ragione forse impedirebbe che le sentenze penali di appello possano deliberarsi da tre magistrati in luogo di quattro. E confermo che ad ogni modo me ne riferisco al Senato; che, composto anche di magistrati altissimi e di avvocati insigni, saprà scegliere la via più prudente e savia. E tanto più volentieri io mi rimetto pienamente al Senato, in quanto non pochi pareri e voti ho già ascoltato in questi giorni da senatori illustri, come gli onorevoli Scialoja e Villa, nel senso di potersi senza inconvenienti mantenere il numero attuale di votanti nelle Corti; ed in quanto ciò non ferisce in modo alcuno la sostanza e la finalità del mio disegno di legge.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Prima di procedere alla votazione dell'articolo, è necessario che il Senato si pronunzi sul nuovo emendamento presentato dall'onorevole senatore Garofalo, secondo il quale quest'articolo dovrebbe suonare così: « I tribunali e le Corti d'appello giudicano col numero di tre votanti nelle cause civili e nelle penali ».

Metto ai voti quest'emendamento, avvertendo che esso non è accettato dall'Ufficio centrale.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi permetto di far osservare all'onorevole Presidente, che l'onorevole senatore D'Andrea aveva proposto che questo emendamento si votasse per divisione, e cioè si votasse prima la parte che riguarda la composizione della Corte civile, e quindi quella della Corte penale. Mi sembra che tale metodo si potrebbe seguire.

PRESIDENTE. Sta bene: se non si fanno osservazioni in contrario, la votazione di questo emendamento seguirà appunto nel modo indicato dall'onorevole senatore Garofalo.

Pongo dunque ai voti la prima parte dell'emendamento che è uguale a quello proposto dall'Ufficio centrale, secondo il quale « i tribunali giudicano col numero di tre votanti ».

Chi approva questa prima parte dell'art. 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'emendamento Garofalo, per la quale « le Corti d'appello giudicano col numero di tre votanti nelle cause civili... ».

Chi approva questa seconda parte dell'emendamento Garofalo è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti la terza parte: « e di tre nelle cause penali ».

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Verrebbe ora l'ultima parte dell'emendamento Garofalo riguardante la composizione

del collegio giudicante nelle Corti di cassazione.

GAROFALO. Dichiaro di rinunciare a questa parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 1º nel testo proposto dall'Ufficio centrale, accettato dall'onorevole ministro, avvertendo che nell'ultimo comma deve dirsi « col numero » e non « nel numero », come ha avvertito il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il numero o le categorie dei consiglieri e sostituti procuratori generali di appello e parificati, dei giudici e sostituti procuratori del Re e dei pretori, sono modificati in conformità dell'annessa tabella (Allegato A).

Sono pure modificati in conformità dell'annessa tabella il numero e le categorie del personale delle cancellerie di tribunale e di pretura (Allegato B).

(Approvato).

ALLEGATO A

MAGISTRATI	Organico			
	Num.	Classo	Stipendio	Spesa
Primi Presidenti e Procuratori Generali di Cassazione . . .	10	Unica	15,000	150,000
Primi Presidenti o Procuratori Generali di Corte di Appello, Presidenti di Sezione ed Avvocato Generale di Cassazione	48	Unica	12,000	576,000
Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Cassazione, Presidenti di Sezione ed Avvocati Generali di Appello . . .	180	Unica	10,000	1,800,000
Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di Appello, Presidenti di Tribunale o Procuratori del Re	882	I. 250	9,000	2,250,000
		II. 265	8,000	2,120,000
		III. 367	7,000	2,561,000
Giudici di Tribunale, Sostituti Procuratori del Re e Pretori .	3,069	I. 530	6,000	3,180,000
		II. 1000	5,000	5,000,000
		III. 1068	4,000	4,272,000
		IV. 452	3,000	1,356,000
Nuovi Pretori.	40	3,000	117,000

ALLEGATO B

CANCELLIERI	Organico				
	Numero	Classe	N.º dei posti per classe	Stipendio	
				individuale	complessivo
Cancellieri di Corte di cassazione.	10	Unica	5	7000	35,000
Segretari di procura generale di cassazione.			5	7000	35,000
Cancellieri di Corte di appello - Segretari di procura generale di appello - Vice cancellieri di cassazione - Sostituti segretari di procura generale di cassazione - Cancellieri di sezione di Corte di appello - Segretari di sezione di procura generale di appello	80	I	27	6000	162,000
		II	27	5000	135,000
		III	26	4500	117,000
Cancellieri di tribunale - Vice cancellieri di Corte di appello - Segretari di Regia procura - Sostituti segretari di procura generale di appello - Cancellieri di sezione di tribunale - Segretari di sezione di Regia procura	1085	I	281	4000	1,124,000
		II	387	3500	1,354,500
		III	417	3000	1,251,000
Vice cancellieri di tribunale - Sostituti segretari di Regia procura - Cancellieri di pretura	2111	I	1221	2700	3,296,700
		II	1220	2200	2,684,000
Aggiunti di cancelleria e segreteria.	2413	I	1513	1800	2,723,000
		II	900	1500	1,350,000
Alunni gratuiti.	300	—	—	—	—

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dell'art. 3, che rileggo.

Art. 3.

Con decreto Reale sarà stabilita la ripartizione dei magistrati, e dei funzionari di cancelleria e segreteria, tra i vari uffici giudiziari.

Con successivi decreti Reali questa ripartizione potrà essere modificata.

Sarà in ogni caso sentito il Consiglio superiore della magistratura.

A questo articolo l'onor. Balenzano e l'onorevole Pirelli hanno presentato una proposta di aggiunta. Prima però di passare alla discussione di questa proposta apro la discussione sull'art. 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione della proposta di aggiunta dei senatori Balenzano e Pirelli, la quale è del seguente tenore:

« È autorizzato il Governo di aumentare, nel periodo di mesi sei, una pretura urbana o mandamentale nelle città, dove per notevole accrescimento di popolazione ciò si randa necessario per la normale amministrazione della giustizia ».

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che noi non possiamo accettare questa proposta di aggiunta. Non sembra che sia questo il momento di pensare ad un aumento di preture, quando da ogni parte si domanda la diminuzione, e la soppressione di organi inutili o superflui. Non si tratta di accrescere questi organi, ma piuttosto di meglio distribuire fra essi il lavoro, e non è davvero questa la sede per proporre riforme di questo genere.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale è dispiacente di non potere aderire all'aggiunta proposta dagli onorevoli Balenzano e Pirelli.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Vorrei fare una semplice e breve considerazione.

L'onor. Balenzano, nel dare spiegazione di questa sua proposta di aggiunta, alludeva alla sua città di Bari. Dopo di lui, l'onor. senatore Marinuzzi prese la parola per associarsi alla proposta, riferendosi a sua volta alla città di Palermo. Orbene, a tale scopo non occorre alcuna nuova legge, che sarebbe perfettamente superflua; perchè provvede a sufficienza l'articolo 34 dell'ordinamento giudiziario del 1865. Trattasi infatti di due città, nelle quali esiste più di una pretura: e quella legge organica dispone che, nelle città dove c'è più di una pretura, può aggiungersi una pretura urbana. La questione diventa dunque di governo, di carattere amministrativo ed esecutivo, uscendo dal campo legislativo. Questo io dovevo dire agli onorevoli senatori Balenzano e Marinuzzi, perchè si persuadano che ho adempiuto al dovere di prendere in esame i loro desideri, che però non è luogo di accogliere mediante una aggiunta alla legge.

PRESIDENTE. Non essendo presenti i proponenti, l'aggiunta non può essere messa ai voti.

Passeremo all'articolo successivo.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio e dei procuratori del Re e dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio come vicepretori nelle preture provviste di titolari, con una indennità in ragione di lire 150 mensili.

E con eguale indennità possono destinarsi nelle preture in supplenza dei pretori mancanti od impediti, dopo sei mesi di esercizio nelle funzioni di vicepretore.

Saranno determinato con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Io desidererei rivolgere una preghiera all'onor. ministro. Già in precedenti leggi era portato il primo capoverso: « Saranno determinate per regolamento le norme pel tirocinio degli uditori giudiziari ». Però a questa disposizione legislativa non fu data mai nessuna esecuzione; il tirocinio giudiziario è ridotto ai minimi termini ed a malincuore il vostro Ufficio lo ha riportato a soli sei mesi. Esso è ridotto ad una larva, perchè in genere questi tirocinanti fanno pochissimo tirocinio: bisogna dunque che sia organizzato ed il regolamento deve riguardare i capi dei collegi, a cui si deve imporre l'obbligo di vigilare perchè i tirocinanti compiano il loro dovere, e si debbano imporre obblighi anche a questi tirocinanti, perchè vadano effettivamente ad esercitare il tirocinio.

È così breve il periodo di sei mesi, e se in questi sei mesi non si intensifica l'azione dei capi e dei tirocinanti, alla fine di essi sapranno quello che sanno quando comincia il tirocinio, se non di meno.

È una vivissima raccomandazione che l'Ufficio centrale rivolge all'onor. ministro e per la quale ha voluto nuovamente inserire in questo articolo la disposizione contenuta nel primo capoverso.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È questa una raccomandazione di utilità ed evidenza intuitive. Prendo impegno che un regolamento ben presto disciplinerà l'esercizio dell'uditorato. Ma non mi pare esatta l'affermazione, se l'ho ben compresa, che l'attuale disegno di legge riduca il tirocinio a sei mesi. Esso unicamente facoltizza il vice pretorato dopo sei mesi; ed inoltre autorizza quelli che se ne sentono la lena, di concorrere ad un esame di nomina insieme a giovani professionisti. Rimane dunque ferma la regola del tirocinio biennale, che sarà mia cura di regolare al più presto con regolamento speciale.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Il disegno di legge portava tre mesi di tirocinio; noi ne abbiamo messi sei. Forse non ho esposto troppo lucidamente il mio pensiero: noi abbiamo detto che trovavamo

pochi tre mesi e li abbiamo riportati a sei, e diciamo che anche sei mesi sono pochi, e desideriamo che almeno questi sei mesi siano di un tirocinio reale, effettivo ed efficace.

DARI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Due anni per la nomina, sei mesi per i vicepretori.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io avevo chiesto la parola e se l'avessi avuta prima dell'onorevole relatore e dell'onorevole Guardasigilli, forse essi si sarebbero risparmiata la briga di parlare, perchè io volevo intrattenere il Senato sul tirocinio degli uditori, e lo farò bra per due minuti, come è mio costume. Non dirò una sola parola inutile, o di più di quelle che siano assolutamente necessarie per esprimere il mio pensiero.

Vorrei interrogare l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro per sapere in che consiste oggi il tirocinio. A mio modo di vedere non vi è più tirocinio, e lo dimostro. Potrà sembrare arida questa mia affermazione, potrà sembrare qualche cosa di rivoluzionario, ma io prego il Senato di giudicare la mia affermazione dopo avermi inteso.

Quando io lessi l'art. 4 del progetto ministeriale, nella mia mente corsero due osservazioni e dissi che il termine di tre mesi era troppo ristretto, e mi chiesi: quale è il contenuto del tirocinio? Se è vero che il tirocinio deve essere una scuola per acquistare la pratica, come dice la relazione, nei vari rami del servizio giudiziario, dove esiste il tirocinio? E allora io mi sono fatto a percorrere le diverse leggi di organamento giudiziario.

La legge organica fondamentale nostra è quella che va sotto il nome di Cortese del 6 dicembre 1865. In che quella legge fece consistere il tirocinio? Non mi servo di mie parole, che potrebbero tradire il mio pensiero, ma leggo invece gli articoli della legge.

(Legge gli articoli 19, 20, 21).

Dunque questo disegno di legge non faceva consistere in altro il tirocinio che nell'assistenza alle udienze dei collegi giudiziari.

Venne poi la legge Zanardelli, dell'8 giugno 1890, che fu una legge molto provvida, perchè rialzò la importanza degli esami, e da quel tempo la nostra Magistratura divenne molto migliore della precedente. Esami molto

rigorosi richiese quella legge, ma il rigore fu temperato poi dal Ministero successivo unicamente circa il modo di computazione dei voti da assegnarsi al concorrente, ma però, in quanto al tirocinio, la legge Zanardelli non modifica quasi per nulla la legge precedente del 1865. Ed anche qui perchè io possa camminare in buona compagnia leggerò gli articoli. (*Legge*).

Dopo di questa legge sono avvenute le modifiche del 1907 dell'onor. Orlando, ed in quanto al tirocinio le modifiche Orlando non sono modifiche. A conforto di ciò leggo l'articolo della legge. (*Legge*).

Notino bene, onorevoli senatori, soggiunge l'articolo: « il Governo del Re è autorizzato ad emanare con speciale regolamento le norme per il tirocinio », ecc. Come è naturale, poichè l'articolo aveva già parlato delle materie nelle quali consiste il tirocinio, secondo il progetto ministeriale, il regolamento non poteva riguardare cose sostanziali, ma solo modalità secondarie, che non potevano mutare ciò che costituiva la sostanza del tirocinio.

Ora, mi si permetta un'osservazione. In che consiste questo tirocinio? Nell'assistenza alle udienze civili e penali. Ma, domando io, l'andare a sentire semplicemente una discussione penale nei tribunali (come tante volte si fa da coloro, che, non avendo come spendere il tempo, o per malsana curiosità, vanno a trattenerli nelle sale dei tribunali, sia di està, e più ancora nell'inverno attrattivi dall'ambiente caldo) può costituire una scuola, un insegnamento efficace per un uditore giudiziario?

E che dirò poi delle cause civili? Qui abbiamo inteso due brillantissimi discorsi, ieri e ieri l'altro, nei quali si è detto e con verità, che nelle udienze civili dei tribunali non si discutono le cause, si chiamano solamente i nomi delle parti litiganti. L'uditore che va là a sentir chiamare una sfilata di nomi, pare a me che non impari nulla. Questo tirocinio dell'uditore ridotto all'assistenza alle udienze può dirsi restare una parola che è nel vocabolario, ma, come essenza di pratica giudiziaria, parmi non abbia nulla di veramente efficace.

E allora resta l'altra parte costituente il tirocinio, e cioè che « gli uditori sono addetti ai giudici e agli uffici del Pubblico Ministero, per compiere quei lavori che ad essi sono affidati ».

E qui certamente le cose si presenterebbero più chiare e più belle, ma in apparenza. Guardiamo però alla sostanza. Noi non abbiamo che, o tribunali che fanno molti affari, o tribunali che ne fanno pochi.

Apro una parentesi. In tanti anni di servizio che sono stato nei tribunali, potrei contare sulle dita le volte che gli uditori sono stati applicati a tribunali o a Corti; ma ammettiamo pure che vi siano largamente applicati, e chiudo qui la parentesi. Dunque gli uditori vanno in un tribunale di molti affari, o in un tribunale di pochi affari. Se vanno in uno che ha molto lavoro, il giudice, al quale sono addetti, non ha il tempo di fare ad essi la scuola, e tutto al più potrà dire: stendetemi una sentenza contumacia, o una su domanda di pagamento in base a cambiali, oppure qualche cosa di simile. Il giovane uditore non fa che scrivere una sentenza sulla falsariga di quel che ha detto il giudice, perchè questi non ha il tempo di fare il pedagogo e forse non ha neppure la voglia di fare il maestro di scuola. Per contrario, se è addetto ad un giudice di tribunale che ha poco da fare, allora questi si guarderà bene dall'affidare il lavoro all'uditore, per una ragione semplicissima. Essendo pochi gli affari, se il giudice non scrive esso le sentenze, si dirà che è negligente o che non vuol far nulla e questo nuoce alla sua carriera, e però non affida lavori all'uditore, il quale di conseguenza non farà mai niente. Dunque posso qui concludere che, nel modo come sono formulate le disposizioni legislative relative al tirocinio, sono inefficaci. E tutto questo fino alla legge del 1912. Cosa diremo poi da quel momento in poi?

Leggiamo le disposizioni di legge. Mi sono manito di tutte le leggi, perchè si poteva dire il mio giudizio arbitrario ed eccessivo, ed ecco perchè leggo gli articoli di legge.

L'art. 2 della legge del 19 dicembre 1912, prescrive la materia degli esami, materia sulla quale si è intrattenuto l'altro giorno l'illustre collega senatore Parpaglia.

L'art. 3 fa la classificazione di coloro che sono dichiarati idonei. Viene poi l'art. 4 e dice: « Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti e gli uffici del Pubblico Ministero e pretori, gli uditori giudiziari potranno essere destinati a prestar servizio come vice pretori ».

Saranno determinate con regolamento le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari.

Qui l'articolo parla del tirocinio ma non parla più delle materie che avrebbero dovuto costituire la sostanza di questo tirocinio per cui, a rigore, io potrei quasi dire che di tirocinio non vi è nulla. Di tirocinio avrebbe dovuto parlare il regolamento, che non fu fatto, ed allora mi riporto alla mia conclusione, che cioè per come sono compilate le disposizioni di legge riguardanti il tirocinio di questo non è lecito parlare come di cosa veramente seria, come di cosa che possa addestrare gli uditori a quelle funzioni così gravi, così difficili, come sono quelle dell'Amministrazione della giustizia.

Però io non rifuggo da quelle cose che gli articoli da me letti dicono, basterebbe accoppiare una piccola cosa a quello che in essi esiste, per rendere veramente utile il tirocinio. E quale? Questa: permettere che gli uditori vadano in Camera di consiglio, che sentano la discussione che si fa dai giudici, i richiami del presidente, l'urto delle idee, lo svolgimento, certe volte anche poco composto, anzi tempestoso, della manifestazione dei propri pensieri, ed allora l'uditore, senza poter prendere parte alla compilazione della sentenza o al dibattito, perchè questo è proibito dalla procedura civile, sente, vaglia, impara e profitta.

Mi si potrebbe dire, anzi mi si è detto: ma, in taluni tribunali si permette agli uditori di andare in Camera di consiglio e di assistere alla discussione delle cause.

Io potrei rispondere: ma in tanti altri tribunali e in tante altre Corti non si permette. Ed allora? Allora non so chi abbia ragione, se quelli che permettono o quelli che non permettono. Però la mia sarebbe una risposta non concreta, non seria ed io non l'adotto. Invece la risposta che do io è questa. Io ho già detto, ho sottolineato tante volte la parola *udienze*.

È la legge che dice che l'uditore deve unicamente assistere all'udienza e non in Camera di consiglio. Alle onorevoli ed illuminate persone, che qui sono, non sento l'obbligo di dire quale differenza vi sia tra udienza pubblica e Camera di consiglio; son sicuro che tutte consentono nel grande divario che c'è fra queste due cose, e tutte potrebbero essere meco d'accordo sulla proposta che l'uditore possa assistere in Camera di consiglio. Ma si potrebbe

obbiettare; e perchè di una cosa così semplice nessuno mai prima ha parlato? Forse perchè il mio intelletto ha soltanto la veduta corta di una spanna non ho saputo trovare nessun'altra ragione che il timore che gli uditori, andando in Camera di consiglio, potessero poi rivelare il segreto delle deliberazioni fatte; ma questa ragione, secondo me, è ingiusta, e, lasciatemelo dire, ingiuriosa per magistrati, ingiusta perchè è prevenzione che *a priori* colpisce tutta una numerosa schiera di giovani garantiti dalla onestà della vita vissuta; è ingiuriosa perchè (è una mia profonda convinzione) coloro che s'incamminano per la carriera giudiziaria sono sempre animati dal vivo desiderio di divenire degni sacerdoti di Temi, e quindi osservanti dei propri doveri.

E qui mi piace di ripetere che i magistrati sono molto ma molto migliori di quello che generalmente si crede, e mi piange il cuore quando sento dire o leggo che anche da coloro che si atteggiavano a difensori della Magistratura, si ripete ad ogni momento: epurazione! epurazione! epurazione! gettando così quasi il discredito sopra tutto un corpo onorevolissimo. Si sa bene che in tutti i corpi numerosi c'è sempre qualcuno che meriti qualche appunto, ma questo non toglie onorabilità a tutto il corpo; anche il sole ha le sue macchie. Io dunque credo che accoppiando all'assistenza all'udienza l'assistenza in Camera di Consiglio possa rendersi più proficuo il tirocinio.

Ho all'uopo formulata una proposta, che ora trasmetterò alla Presidenza, ma credo necessario di fare innanzi tutto una dichiarazione. Non si spaventi l'Ufficio centrale e non si spaventi l'onorevole Guardasigilli della lunghezza di questa mia proposta; poichè essa non è altro se non la ripetizione di tutto quello che era già scritto negli articoli della legge. La forma dunque è già scrutinata da tanti anni; non c'è che una piccola aggiunta ed è quella che riguarda appunto l'assistenza nella Camera di Consiglio.

Io avrei presentato prima questa mia piccola aggiunta, che non credo sia tale da meritare ampia discussione, se non avessi creduto che qualcun altro prima di me si sarebbe intrattenuto sopra questa questione che pure mi pare abbastanza importante. Siccome però nessuno l'ha fatto, così mi sono permesso di parlarne io:

Detto questo, non mi resta che a trasmettere la mia proposta all'onorevolissima Presidenza, la quale ne darà poi lettura al Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Petrella ha proposto un'aggiunta all'art. 4 in discussione. Siccome però quest'aggiunta dovrebbe essere inserita prima dell'ultimo capoverso, così mi sembra che potrebbero mettersi in votazione il primo e il secondo capoverso di quest'articolo. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rileggo dunque la prima e la seconda parte dell'art. 4.

Art. 4.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i collegi giudicanti o gli uffici del Pubblico Ministero o le preture, gli uditori giudiziari possono, previo parere favorevole dei capi dei collegi in cui hanno fatto il tirocinio o dei procuratori del Re e dei capi del tribunale se lo abbiano fatto nelle preture, essere destinati a prestare servizio come vicepretori nelle preture provviste di titolari, come una indennità in ragione di lire 150 mensili.

« E con eguale indennità possono destinarsi nelle preture in supplenza dei pretori mancanti od impediti, dopo sei mesi di esercizio nelle funzioni di vicepretore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla proposta dell'onorevole senatore Petrella, la quale suona così:

« Per compiere il tirocinio gli uditori giudiziari con decreto ministeriale sono destinati presso i tribunali o le Corti d'appello o presso le Regie procure o le preture. Essi hanno l'obbligo di assistere alle pubbliche udienze civili e penali dei tribunali e delle Corti, cui sono addetti e alla discussione e decisione delle cause in Camera di consiglio, o debbono inoltre compiere i lavori che ad essi siano affidati dal presidente dei collegi o della sezione di essi alle quali sono destinati e se sono addetti agli uffici del Pubblico Ministero debbono trattare gli affari di amministrazione e giurisdizione dei quali sono incaricati dal procuratore generale, dal procuratore del Re o loro rispettivi sostituti. Esercitano le funzioni di Pubblico Ministero, ed attendono alle istruttorie civili e penali,

nonchè agli affari di volontaria giurisdizione, se sono destinati alle preture ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiato).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Per un chiarimento, perchè non vorrei che per la fretta con cui si legge, questo articolo non riuscisse ben chiaro. Io ho parlato semplicemente di tribunali e di Corti di appello, non vi ho incluso la Cassazione come ha fatto l'Ufficio centrale; e ciò per una ragione semplicissima, perchè la Corte di cassazione tratta semplicemente le questioni di diritto, e non potrebbe l'uditor, che entrasse in Camera di consiglio, sentire altro che semplici disquisizioni di diritto. Ho adottato la formula che era nel progetto ministeriale, parlando cioè di collegi giudiziari, di tribunali e di Corti di appello.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io desidererei che il senatore Petrella includesse anche il tirocinio presso le Corti di cassazione nell'articolo che propone. Non vedo la difficoltà che egli ora ha adottata come motivazione dell'esclusione, anzi, a parer mio, molto rispettoso per la grande esperienza del collega Petrella, se fosse possibile (purtroppo non lo è) di mandare tutti gli uditori prima in Corte di cassazione, poi in Corte di appello e finalmente in tribunale, sarebbe questo il miglior tirocinio desiderabile, perchè l'uditor, il quale è entrato in Magistratura munito di studi teorici, trova la più affine pratica nella Corte di cassazione, vedendo ivi la questione di diritto in applicazione ad un fatto certo. In seguito, passando alle Corti di merito, egli vedrà anche come si svolge il giudizio relativamente al fatto così da parte dei difensori come da parte del magistrato.

Io diceva che ho molta riverenza per la generale esperienza del senatore Petrella, ma in questa materia io ne ho una personale, particolarissima, perchè in principio di carriera sono stato precisamente destinato presso la Corte di cassazione di Roma, e riconosco ancora adesso, in tutte le altre funzioni che ho avuto in seguito, la grande utilità di quel tempo passato

come tirocinante in Corte di cassazione: fu per me quello un esercizio che impresso nella mia mente un carattere incancellabile. Perciò vorrei che nell'articolo fosse inclusa questa facoltà, la quale, pur troppo, non si potrà applicare se non ad uno scarso numero di persone.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ringrazio vivamente il senatore Petrella del molto pregevole contributo che egli porta con la sua autorità a questa questione, che pare modesta ed è invece assai importante. Però io non ritengo opportuno di farne un articolo di legge, pur trovando giustissime le sue osservazioni. Vorrei pregarlo di consentire che esse venissero inserite in quel regolamento, che è previsto appunto nell'ultimo capoverso di questo articolo. Non è materia di facili improvvisazioni; e la preparazione matura, che è certo nell'esperienza del senatore Petrella, forse non è in tutti noi. Riserbiamo a più ponderato esame. Intanto io assumo impegno di farne accuratamente oggetto del prossimo regolamento; ben lieto se dal più maturo esame mi sarà consentito di adottare tale e quale la sua proposta.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, rivolgo anch'io al mio maestro ed amico carissimo senatore Petrella, la preghiera di non insistere nel voler inserire come disposizione legislativa il suo emendamento.

Si è insistito e s'insiste dall'Ufficio centrale perchè il regolamento sia fatto; le dichiarazioni del ministro sono sufficienti a ritenere che il regolamento si farà ed in esso sarà trasportata quella disposizione che l'onor. Petrella vorrebbe fosse aggiunta alla legge.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Potrei non insistere, ma dirò la ragione per cui ho creduta necessaria la mia proposta. La legge, che ora ci governa, è quella del 1912 nella quale non è detto nulla sul tirocinio, ed intanto il tirocinio si sta facendo e si ha da fare. Finchè non viene il regolamento dunque questo tirocinio non è disciplinato. D'al-

tra parte io ho detto che quanto alla tecnica dell'articolo, che io ho redatto, non poteva incontrarsi nessuna difficoltà, perchè essa fu discussa tanto nella legge del 1865, quanto in quella del 1890 e in quella del 1907.

Ad ogni modo, poichè l'onorevole ministro promette che subito formerà il regolamento, converto la mia proposta in raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Scialoja insiste nella sua aggiunta?

SCIALOJA. Si trattava di un'aggiunta alla proposta Petrella. Ritirata questa, cade la mia aggiunta.

Converto quindi anch'io la mia proposta in raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, avendo gli onorevoli Petrella e Scialoja ritirate le loro proposte, pongo ai voti l'ultimo comma di questo art. 4 che rileggo: « Saranno determinato le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari » e il complesso dell'art. 4 nel testo che ho già letto.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Fermo il disposto dell'art. 9 del Regio decreto 11 maggio 1913, n. 457, per un periodo non maggiore di tre anni dall'attuazione della presente legge, i giudici con funzioni di pretore, che come tali abbiano prestato almeno tre anni di servizio in pretura, potranno, per esigenze speciali di servizio, essere destinati, col loro consenso, ad un tribunale per la durata non superiore ad un anno.

Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore della Magistratura, e senz'altra indennità che quella di viaggio.

Alle preture, il cui titolare sia applicato ad un tribunale in esecuzione del presente articolo, viene immediatamente destinato in supplenza un vicepretore a termini dell'art. 4.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Mi dispiace di dovere importunare il Senato, ma ho bisogno di dire due parole. Questo articolo dà la facoltà al ministro di destinare dopo un certo tempo il giudice

funzionante da pretore al Tribunale per breve tempo, senza altra indennità che quella di viaggio. Ora io intendo richiamare l'attenzione del Senato proprio su queste parole: « Senza altra indennità che quella di viaggio ». Mi sono domandato: ma perchè si tolgono le altre indennità a questi giudici che dalla loro sede debbono recarsi in altri paesi? Nella relazione ministeriale (in quella dell'Ufficio centrale non si dice nulla perchè l'Ufficio centrale aveva soppresso l'articolo) si dice che questa disposizione è stabilita ad impedire che la disposizione possa essere fuorviata dai suoi fini peculiari. Ora io veramente, ripeto sarà la pochezza del mio ingegno, ma non so comprendere molto bene la ragione vera di questa disposizione. Avrò forse voluto dire il ministro per liberarsi da quella pressa che fanno i signori giudici per essere mandati al tribunale, o per essi i loro amici e protettori?

Ma io rifugio e debbo rifuggire dall'adottare questa ragione, perchè il ministro deve tener fermo e fare osservare la legge. Il ministro deve tener fermo che i magistrati siano disciplinati e deve essere corazzato contro le possibili correnti delle raccomandazioni. Egli è il giudice della necessità e della convenienza, di mandare un pretore o un funzionante da pretore in una data località. Ma il giudice che deve recarsi dove è il tribunale deve avere un alloggio, una mensa, una casa, deve lasciare la famiglia nella sede ordinaria, e deve egli recarsi in altre città e perchè volete obbligare questo giudice a fare una doppia spesa, quella per la famiglia e quella per sé? Dico che sarebbe la massima delle contraddizioni per noi se approvassimo questa limitazione d'indennità, e mi pare chiaro. Non basta il consenso: si può consentire il trasferimento momentaneo ma questo non toglie l'ingiustizia di negare al giudice quel che è obbligato a spendere in soprappiù per la famiglia.

Ora, noi tutti si riconosce che si deve aumentare lo stipendio a questa Magistratura così poco retribuita: tutti, e con tutto cuore, facciamo voti perchè possa venire subito il tempo che questo miglioramento tanto desiderato possa diventare un fatto compiuto; e bene, noi approvando la sola indennità di viaggio obbligheremmo i giudici a diminuire il loro stipendio che dovrebbe servire, e serve, per prov-

vedere a sé stesso ed alla famiglia, l'obbligiamo a provvedere per sé in un luogo, o per la famiglia in un altro paese, e così di fatto e indirettamente gli diminuiamo lo stipendio.

Spendiamo tanti denari per lauti gettoni di presenza, per tante Commissioni e tanto numerose, e perchè vorremo negare ai giudici una limitatissima indennità di soggiorno?

Per conseguenza, propongo, che al penultimo capoverso dell'art. 5 sia aggiunto quest'altro capoverso:

« Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore della Magistratura, e con diritto alla indennità di viaggio e di soggiorno pari a quella che si corrisponde ai giurati ».

Mi sono mantenuto tanto modestamente nella proposta, che più non si potrebbe.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella propone un emendamento, quello cioè di aggiungere al penultimo capoverso del disegno concordato il seguente comma: « Tale destinazione sarà fatta con decreto Reale, previo il parere conforme del Consiglio superiore della Magistratura con diritto all'indennità di viaggio e di soggiorno pari a quella che si corrisponde ai giurati ».

Domando se questa aggiunta è appoggiata. Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiata).

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

GUI, *relatore*. L'Ufficio centrale ammira lo spirito filantropico del senatore Petrella, ma non è troppo disposto ad accettare la sua aggiunta.

L'art. 5, anzitutto, era stato soppresso addirittura per un ordine di considerazioni di tutt'altro genere. La questione però fu portata sul campo della realtà di ciò che si verificherà al momento in cui andrà in attuazione la legge, cioè alla difficoltà di trovare in quel momento i 300 giudici che occorrono per attuarla. L'Ufficio centrale ha dovuto dare in mano al ministro uno strumento qualunque per rimediare a questa mancanza e mentre da un lato ha detto che per due anni si potranno fare quegli esami straordinari di cui parla l'art. 9, dall'altro lato ha dato un triennio perchè il ministro potesse avere una certa elasticità nel personale che ha sotto le mani.

Ma questa concessione è stata contornata da

tante garanzie per il funzionario il quale sarà chiamato dal ministro a queste speciali funzioni che non mi pare opportuno aggiungere anche quella indennità.

Si esige, innanzi tutto, che egli abbia tre anni di servizio effettivo di pretore. Ed è molto probabile che il pretore abbia già raggiunto la seconda categoria, e sia quindi già giunto allo stipendio di 4000 lire; poi si richiede che tale posto sia volontariamente accettato; non è già che il ministro possa mandare un pretore qualunque a funzionare da giudice in un tribunale ma occorre il suo espresso consenso per mandarvelo.

Anzi, se egli è scapolo o non ha famiglia, troverà più conveniente di andare ad istruirsi in un tribunale insieme ad altri valenti colleghi che non rimanere in una pretura di infimo ordine dove non ha mezzi di studiare e di allargare le sue vedute, le sue cognizioni giuridiche poichè è certo che nelle piccole preture il povero magistrato invece di acquistare perde quel poco che sa.

Dunque, in primo luogo, c'è la garanzia del numero di anni di pretorato per poter concorrere a questo posto di addetto ad un tribunale; in secondo luogo il consenso pieno del Magistrato ed in terzo luogo il parere favorevole e conforme del Consiglio giudiziario. Mi pare che siano tante le garanzie che circondano questo provvisorio provvedimento (perchè intendiamoci qui si tratta di una provvisoria facoltà) che mi pare non sia necessario per allettare i bravi giovani ad andare in un collegio piuttosto che in una pretura, di aggiungere anche l'indennità.

Pregherei quindi l'onorevole senatore Petrella, che ha dimostrato con la sua proposta tanta bontà di animo, a non insistere nella modificazione.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io ringrazio il mio amico Gui che mi ha dato la patente di buono; ma qui si tratta di borsa e della borsa di quei poveri diavoli, mi passino le parole ardite, ma benevoli, che devono andare da una sede ad un'altra o trattenersi in questa per certo tempo.

Ella, da quel valente polemista che è, ha scelto la più umile pretura e il più alto tribu-

nale, così naturalmente era allettato il pretore di lasciare quella minuscola pretura per la quale si sono pure abolite certe indennità, per andare in un tribunale come Roma, Torino, ecc. Questi sono contorni del discorso; la sostanza resta sempre questa: che, volontariamente o no, voi indirettamente diminuite lo stipendio di quel giudice che mandate fuori la sua sede.

Del resto, se la mia proposta non è accettata neanche dal signor ministro, siccome anche Ercole contro due non può lottare, io debbo cedere.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io vorrei dire all'onorevole senatore Petrella l'origine di questo articolo.

Al nostro Ministero pervengono frequenti domande dei pretori i quali si trovano in piccole preture od in residenze disagiate, dove non fanno che poche sentenze l'anno; essi insistono talora calorosamente, e io dico anche giustamente, per essere addetti a un tribunale più o meno vicino, dove troverebbero ambiente migliore di cultura, di vita sociale, di pratica giudiziaria.

Ma, se la domanda è giusta, specialmente se il tribunale vicino abbia molto bisogno di personale, il ministro non può ora secondarla; può bensì applicare giudici e sostituti ad altre sedi, ma non può spostare temporaneamente pretori. Per aderire a questi legittimi desideri, espressi senza chiedere indennità, ma per solo vantaggio morale e materiale, anche perchè non si tratta di pretori di prima nomina, ma di pretori che fecero tre anni di prova nei mandamenti e sono quindi non lontani dal passaggio definitivo ad un tribunale, si è creduto utile ed equo di formulare la proposta in discussione.

Tale essendo l'origine di questo articolo del disegno di legge, è evidente che è ben lontano il timore di recare del danno, quando invece l'articolo stesso è ispirato allo scopo di arrecare un beneficio invocato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, domando all'onorevole senatore Petrella se insiste nel suo emendamento.

PETRELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 5 nel testo concordato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'art. 6, che rileggo.

Art. 6.

Nei casi di urgente necessità di servizio, il ministro può disporre che i funzionari dell'ordine giudiziario e delle cancellerie promossi, tramutati od applicati, raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti. E nel caso di mancata registrazione del decreto, il funzionario sarà considerato come in missione per il tempo in cui avrà prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'art. 7, ma esso nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro è soppresso.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole senatore D'Andrea che l'art. 7 è, come ho detto, soppresso, e non può farsi discussione sopra un articolo soppresso.

D'ANDREA. Domando di parlare soltanto per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANDREA. Nella seduta di ieri l'altro il senatore Parpaglia, che ebbe per me parole assai benevole, e delle quali vivamente lo ringrazio, sollevò una serie di dubbi molto gravi sulla utilità del casellario giudiziario centrale, provocando, com'era naturale, un acuto discorso del senatore Lucchini.

Non intendo mettere in dubbio la opportunità o la bontà intrinseca del casellario giudiziario centrale che oramai è legge dello Stato, si bene richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro guardasigilli sul funzionamento di quell'istituto e sulle riforme che potrebbero introdursi.

L'onorevole Dari aveva proposto con l'art. 7, di restituire ai tribunali i 67 cancellieri presentemente destinati a prestar servizio presso il casellario giudiziario o nell'ufficio di statistica, ma l'Ufficio centrale saggiamente ha rilevato essere inopportuno mutare indirizzo e risolvere

il problema quasi incidentalmente col presente disegno di legge.

Mentre fo plauso alla soppressione dell'art. 7, mi permetto rivolgere all'onorevole ministro alcune domande. Crede egli che veramente vi sia assoluto bisogno di cancellieri per disimpegnare il servizio del casellario giudiziario, ovvero non ritiene opportuno affidare, come egli proponeva, e come potrebbe più tardi riproporre in un altro disegno di legge, di affidare tale incarico agl'impiegati d'ordine del Ministero? Quando si è incalzati dal bisogno di aumentare il numero dei cancellieri, perchè il servizio delle cancellerie è stato uno dei moventi delle ultime agitazioni forensi, persistere a mantenere ben 67 cancellieri per servizio del casellario centrale e della statistica parmi eccessivo. Per ricopiare su cartellini già stampati i nomi con le relative condanne; la eliminazione graduale di coloro per i quali siasi verificata la prescrizione o che abbiano raggiunto l'ottantesimo anno di età, parmi compito agevole che potrebbe essere affidato ad impiegati d'ordine, sotto la direzione e sorveglianza di cinque o sei cancellieri esperti e pratici del servizio.

A questa prima osservazione se ne aggiunge un'altra d'ordine economico.

Il servizio del casellario giudiziario centrale e della statistica, questo figlio affettuoso del nostro illustre collega senatore Luigi Lucchini, che mi duole di non vedere qui presente, costa al bilancio una somma non indifferente.

Con la legge del 21 luglio 1910 fu mestieri modificare il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie appunto per i bisogni del servizio del casellario giudiziario, ed al personale di ruolo venne assegnata la somma di ben 273,000 lire.

SCIALOJA (*interrompendo*). ...Per il casellario giudiziario centrale si è dovuto edificare anche un palazzo!

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, e prego l'onorevole oratore di attenersi all'argomento.

D'ANDREA. La somma è distribuita in questo modo. I cancellieri conservano il loro stipendio ordinario, hanno un'indennità di residenza, e questo si comprende perfettamente, poi percepiscono una indennità di missione e, come se ciò non bastasse, ricevono un com-

penso pel lavoro straordinario. Studi, onorevole ministro, col suo eletto ingegno, se sia il caso d'introdurre su questo servizio qualche economia.

E, poichè ho la parola, mi consenta il Senato un altro rilievo. Secondo il concetto del collega Lucchini, il casellario dovrebbe essere l'osservatorio giuridico e sta bene. Ma quando apriamo il nuovo Codice di procedura penale, c'imbattiamo in una disposizione così grave, per cui le 273 mila lire non basteranno e dovranno essere più tardi raddoppiate. Nel concetto legislativo del 1905 e del 1908, il casellario centrale dovrebbe essere un duplicato del casellario penale dei singoli tribunali: in esso, secondo la precedente legislazione, si annotavano le sentenze di condanna per delitti; invece nell'art. 619 del Codice di procedura penale si legge: « Nel casellario giudiziale s'iscrivono le sentenze ed i decreti di condanna ». Di tal che anche le sentenze ed i decreti di condanna per contravvenzione all'igiene, alla legge sugli infortuni e simili, debbono trascriversi nel casellario. Non basta: « E le sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere pronunziate in sede d'istruttoria e di giudizio tostochè siano divenute irrevocabili ».

Ora, io mi domando se sia necessario registrare nel casellario tutte queste sentenze...

PRESIDENTE. Non è materia di discussione questa. La prego di limitare il suo dire.

D'ANDREA. Ho finito. Ho esordito dicendo che intendevo soltanto rivolgere alcune domande all'onorevole ministro ed al relatore ed aspetto da loro cortese risposta.

GUI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, relatore. Ho piacere che il senatore D'Andrea mi abbia dato occasione di fornire qualche spiegazione brevissima relativamente a quest'articolo 6, che il vostro Ufficio centrale ha creduto di dover sopprimere. Io non entro a giudicare il valore o meno di quell'istituto che è il casellario giudiziario: non è questione che attualmente ci riguarda. Soltanto devo spiegare perchè l'Ufficio centrale non ha creduto di accogliere la proposta ministeriale di rimandare i 67 funzionari di cancelleria che si trovano applicati o meglio *assegnati* al Ministero (perchè così dice la legge) per il servizio del casellario e di statistica. Noi dicevamo che non

era accettabile, inquantochè vi era una legge, la quale stabiliva che questi funzionari dovevano rimanere permanentemente per il servizio del casellario e che determinava (lo dirò con le parole del compianto onorevole Fani) un elemento gravissimo per l'amministrazione della giustizia. L'onor. Fani nella relazione diceva: « In tal modo l'aumento diventa definitivo e codesti funzionari di cancelleria, onor. D'Andrea, potranno con stabilità essere adibiti al nuovo ufficio del casellario, ove hanno fatto una pregevole prova. Il casellario centrale assume così un carattere prevalentemente giudiziario, in quanto esso resta affidato a funzionari di questo ordine, e non ad impiegati centrali. Tale soluzione è ispirata non solo alle necessità del bilancio che ottiene una notevole economia (il che contraddice a quanto ella affermava e le darò anche su questo una spiegazione), ma anche ad un criterio tecnico che non è meno importante. Infatti, i funzionari di cancelleria applicati al casellario centrale divengono esperti del servizio e nel loro ritorno presso l'autorità giudiziaria possono agevolmente compiere quelle operazioni che oggi per la loro difficoltà non si svolgono senza incertezze e senza ritardi. Così il casellario centrale diventa un vivaio dei funzionari che saranno più tardi adibiti allo stesso servizio presso le singole cancellerie ».

Così si esprimeva il Ministro nella sua relazione alla legge 21 luglio 1910. Questo ripeteva la Giunta generale del bilancio, questo l'Ufficio centrale del Senato ed il ministro, nella relazione che al Senato stesso presentava. Una legge dello Stato stabiliva che questi funzionari di cancelleria fossero adibiti ad un servizio che aveva carattere giudiziario; ed allora si è detto: Perchè guastare un servizio che va bene? noi aumentiamo di 67, se vi serve, il personale di cancelleria. E qui occorre una breve spiegazione. Questi 67 funzionari, che ora sono ridotti a 64, si compongono di 50 aggiunti di cui la legge 25 marzo 1905 autorizzò l'applicazione al Ministero per il servizio del casellario, aumentando dello stesso numero la pianta organica o stanziando in bilancio la somma necessaria per lo stipendio (lire 22,500) e quella per indennità di missione (lire 7500) e di 17 altri funzionari di cancelleria che passarono dal Ministero di agricoltura, industria e commercio a quello di grazia e giu-

stizia col R.º decreto 4 settembre 1908. Questo personale non ha mai prestato servizio effettivo alle cancellerie ma è stato inquadrato nei ruoli del personale di cancelleria e segreteria, sulla carta, non si restituiva pertanto ma si mandava a prestare servizio attivo.

Il ministro però, ad una lettera che noi gli rivolgevamo per sapere se il ministro del tesoro consentiva che le somme che portavamo in economia sulle tabelle C e D, fossero adibite per la Magistratura e per i funzionari, rispondeva che aderiva a condizione che non si aumentasse di 67 il numero dei funzionari di cancelleria.

La nostra proposta aveva questo concetto: Noi vi diamo 67 funzionari in luogo di quelli che sono al Ministero e che vi rimarranno finchè non raggiungeranno il grado superiore, e allora quando avranno raggiunto tale grado superiore, torneranno nelle loro cancellerie a portarvi cognizioni acquistate per il servizio del casellario. Frattanto però questi non avranno assegnazione ad alcuna pretura o ad alcun tribunale, perchè assegnarvi e non farveli stare è meno che nulla. Sarebbero funzionari facenti parte del ruolo organico delle cancellerie e segreterie, comandati al Ministero per un servizio speciale d'indole giudiziaria, e che giunti ad un determinato punto di anzianità di grado, sarebbero tornati al funzionamento normale delle cancellerie. Ma questa nostra proposta non è stata accettata.

L'altro ieri l'onor. Diena diceva: Badate che voi con queste varianti guastate tutto l'organismo della legge, perchè il ministro vi proponeva cento funzionari e voi li riducete a tredici.

Cominciamo a dire che non erano cento ma ottanta, perchè venti erano ispettori che andavano girando nei circondari per le verifiche. Non parlo della bontà o meno di queste ispezioni, perchè ciò sarebbe ora fuori luogo. Dico però che non mi sembra esatto quello che ha affermato l'onor. Diena, che cioè l'aumento dei cancellieri fosse solo di tredici.

Innanzitutto, questo personale, come ho detto, non ha mai prestato un servizio attivo negli uffici giudiziari, e poi, se si studia bene l'attuale organismo, specialmente di fronte al nuovo Codice di procedura penale e alla soppressione del giudice unico, si vedrà che non occorre

più quel numeroso personale di cancelleria quale era già nella mente del ministro precedente, onor. Finocchiaro Aprile (a cui mando un saluto e l'augurio che presto sia ristabilito perfettamente in salute), quando ad ogni giudice unico occorreva un proprio organismo di cancelleria.

Infatti, ora abolito il giudice unico, noi torniamo in condizioni normali. Occorrerà il funzionario capo della cancelleria, occorreranno coloro che lo coadiuvano, ma non vi sarà più quel gran corpo che era necessario. Un'altra diminuzione poi si avrà per le diminuite attribuzioni dei giudici istruttori. Ora è certo, onorevole ministro, che nel prossimo anno o tra poco dovrà diminarsi il numero dei giudici istruttori. Quando sarà tolto l'arretrato che essi hanno ora, ai medesimi solo le cause d'importanza eccezionale saranno affidate; tutto il resto sarà lasciato al Pubblico Ministero. Allora tutti quei funzionari, che sono presso i giudici istruttori, torneranno alle cancellerie. Non dico di aver fatto un calcolo preciso, ma certo delle economie si faranno, sia per l'abolizione del giudice unico, sia per la diminuzione delle istruttorie.

Dunque stia tranquillo l'onor. Diena che il servizio di cancelleria potrà essere ben regolato se il personale sarà distribuito con esatti criteri, fidesse il Consiglio superiore della Magistratura. Mi duole che non possano essere anche sentiti i Consigli forensi locali...

DARI. Ma non è vietato.

GUI, relatore. È vero, ciò non è vietato, ma noi non potevamo stabilirlo nella legge come obbligo, atteso il gran numero di ordini forensi. Ad ogni modo questa distribuzione dovrà essere fatta con giusti criteri ed allora si potrà avere un buon servizio.

Quanto al resto, io credo di aver dato sufficienti spiegazioni all'onor. D'Andrea; debbo soltanto aggiungere una parola per la parte finanziaria cui egli ha alluso. La soppressione dei posti di applicati al Ministero non porta un sollievo al bilancio; ad essi deve pagarsi lo stipendio, o prestino servizio presso il Ministero o lo prestino agli uffici giudiziari. Vi è la indennità di missione, ma a prescindere che per 50 di essi i fondi per tale titolo furono già assegnati con la legge che ho ricordato del

25 marzo 1905, essa non rappresenta per tutti i 67 che la somma di 33,500 lire.

Onorevole D'Andrea, dia un'occhiata alle due tabelle da noi sopprese e mi dica se, di fronte alle cifre da me accennate, costituisca un'economia quella di oltre 180,000, quante ne portava il proposto aumento di personale negli uffici d'ordine e di ragioneria del Ministero.

Noi partimmo dal concetto che il servizio di casellario centrale, almeno fin che deve essere mantenuto, è un servizio d'indole puramente giudiziaria che deve essere affidato a funzionari d'ordine giudiziario, i quali tornano, come diceva il compianto ministro Fani, alle sedi del tribunale, portano il contributo di cognizioni acquistate per il servizio importantissimo, quale si è rivelato specialmente in occasione delle elezioni generali.

DARI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sono certo che il Senato mi crederà sulla parola se affermo ch'io ero molto lontano dal prevedere che si sarebbe scatenata una così larga e vivace discussione intorno al casellario, quando trapiantai modestamente quest'articolo 7 dal disegno di legge Finocchiaro-Aprile nel mio progetto di legge. All'onorevole senatore D'Andrea, che mi ha rivolte domande categoriche, ho però l'obbligo strettissimo di dare brevi e succinte risposte.

Prima domanda: È veramente indispensabile l'opera di 67 cancellieri per il servizio del casellario e della statistica?

La legge del 1910 ritenne opportuno di affidare questo servizio a personale di cancelleria; ma della bontà di quella legge non era persuaso l'onorevole Finocchiaro-Aprile, che proponeva di revocarla nel marzo decorso, come avevo io pure proposto dopo di lui.

Entrando nel merito di quella legge, sebbene l'art. 7 sia per ora messo in disparte, esporrò il modesto parere mio. Io reputo che sia opportuna l'opera di buoni elementi di cancelleria al servizio del casellario centrale: non dico di quattro o cinque, come accennava l'onorevole senatore D'Andrea, o di trenta e più, come mi veniva proposto privatamente dal senatore Lucchini; e ciò specialmente per lavoro deli-

cato e importante di direzione. Ma tale opera dovrebbe affidarsi a cancellieri abili e provetti, non già a semplici aggiunti di cancelleria, e dei novellini che assumono questo servizio non appena entrati in ruolo, senza il sussidio d'una esperienza e d'una competenza acquistata nelle sedi locali.

Fu affermato che questi impiegati del casellario sono destinati a formare un vivaio di ottimi cancellieri, affinché, dopo essere stati in questi uffici, ritornino con competenza maggiore nelle cancellerie. Ma, considerando la natura speciale e frazionata del lavoro che ognuno di essi deve compiere presso il casellario, si può dubitare che questa loro pratica sia molto proficua per la formazione di valenti e completi cancellieri.

Quando essi torneranno agli uffici cui sono ascritti, poichè ognuno ha sulla carta la propria residenza, sulla carta soltanto, vi porteranno bensì quella competenza speciale, forse non molto estesa nè complessa, che hanno raggiunta nell'esercizio di questi uffici del casellario e della statistica; ma non avranno acquistata una larga pratica delle più estese funzioni di cancelleria.

Ecco perchè il ministro Finocchiaro-Aprile affermava che la legge del 1910 turba in parte il servizio di cancelleria ed in parte il servizio degli ufficiali d'ordine, ond'egli proponeva appunto di sostituire agli elementi di cancelleria elementi ordinari di ufficiali d'ordine.

Ma ora non si tratta più di questo. Mi sono riservato, accettandone la eliminazione dal presente disegno di legge, di riesaminare liberamente e serenamente il problema.

Ed il problema è spinoso, onorevoli senatori, perchè implica interessi di persone; ossia da una parte gl'impiegati attuali del casellario, d'altra parte gl'impiegati d'ordine che aspiravano a sostituirli.

L'onorevole senatore D'Andrea ha inoltre domandato se sia veramente e legalmente dovuta la indennità di missione: ed lo esaminerò attentamente anche questo punto di diritto sul quale ho udito sollevare dei dubbi, perchè si tratterebbe di una funzione propria di cancelleria, normalmente e stabilmente affidata a dei cancellieri presso l'Amministrazione centrale di grazia e giustizia.

È questione delicata anche questa, perchè

tocca persone; e bisognerà esaminarla con serena equità.

C'è l'ultimo punto: l'onor. D'Andrea ha rilevato che il Codice di procedura penale obbliga di annotare nel casellario perfino le sentenze di assoluzione per inesistenza di reato, le pronunzie cioè definitive, passate in giudicato, per inesistenza assoluta di reato.

È lecito domandarsi se sia proprio indispensabile di incomodare tanto personale per far sapere ai posteri che Tizio ebbe un dì la disgrazia di essere ingiustamente processato: ed è questo un altro di quegli articoli del nuovo Codice, sui quali sarà opportuno di portare un diligente riesame. Sarebbe arroganza il dire fin d'ora che anche questo articolo debba essere emendato; dico soltanto che non sarà irriverente uno studio calmo e specifico di questa e di altre disposizioni, le quali siansi in pratica dimostrate difettose. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Veniamo ora all'art. 8, che diventa 7. Ne do lettura.

Art. 7.

Pel conferimento dei posti di giudice e di sostituto procuratore del Re di quarta categoria che rimarranno vacanti in attuazione della presente legge, è data facoltà al ministro di bandire un concorso per esame tra gli uditori giudiziari nominati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge al Parlamento, che abbiano compiuto il tirocinio di almeno sei mesi.

L'esame avrà luogo in Roma secondo le norme che saranno fissate nel regolamento.

Esaurito l'esame tra gli uditori il ministro potrà per una sola volta bandire un altro concorso tra i laureati in giurisprudenza che non abbiano superato 30 anni di età e siano iscritti nell'albo degli avvocati da almeno due anni od in quello dei procuratori da almeno quattro anni.

I vincitori del concorso, che provengono dal Foro, non possono essere destinati nel primo triennio agli uffici giudiziari nella cui giurisdizione avevano all'atto della nomina la propria residenza professionale, od esercitavano abitualmente il loro ministero.

(Approvato).

Art. 8.

L'art. 9 della legge 19 dicembre 1912, numero 1311, è modificato nel modo seguente:

La nomina dei giudici e sostituti procuratori del Re ha luogo in seguito ad un esame pratico. All'esame sono ammessi gli uditori giudiziari che abbiano compiuto due anni di tirocinio, anche in qualità di vicepretori.

L'esame pratico avrà luogo in Roma, sarà in iscritto e a voce e verserà principalmente sopra materie giuridiche, contenziose e sulla pratica giudiziaria con le norme che saranno stabilite con regolamento.

L'uditore, il quale in due concorsi sia dichiarato non idoneo, è dispensato dal servizio.

DARI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di accettare una lieve modificazione alla formula di questo art. 8.

« L'esame pratico avrà luogo in Roma — è detto nell'articolo; — sarà in iscritto e a voce, e verserà principalmente sopra materie giuridiche, contenziose e sulla pratica giudiziaria, con le norme che saranno stabilite con regolamento ».

Dunque: « Sulle materie giuridiche, contenziose e sulla pratica giudiziaria ». Io temo che questa formula vaga e indeterminata non conferisca molto alla chiarezza dello scopo che vuoi raggiungere. Infatti: quali sono le materie giuridiche contenziose? Si vuol forse alludere alle materie che non siano consultive o di volontaria giurisdizione? O si vuole alludere a tutto il diritto, di cui si possa contendere nei tribunali?

Ora, siccome esistono dei precedenti i quali definiscono l'esame pratico con molta chiarezza, io chiederei che alla formula proposta dall'Ufficio centrale se ne sostituisse altra, la quale determinasse meglio le materie dell'esame pratico, scritto e verbale, oppure più semplicemente si dicesse: « sulle materie e con le forme da fissarsi con regolamento », tanto più che ad un regolamento già si fa richiamo in questo articolo.

Ricordo che queste materie furono già definite dalla legge del 1890 con una formula chiara che scolpisce esattamente il significato e la portata di questo esame pratico: non potremmo anche noi adottarla?

GUI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onor. ministro, modificazione che è di forma e non di sostanza.

Esso aveva adoperato la stessa formula che si conteneva nella legge sull'ordinamento giudiziario del 1865.

Ad ogni modo, ripeto, l'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dall'onor. ministro, purchè rimanga fermo il carattere pratico di questo esame.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro ha proposto e l'Ufficio centrale ha accettato, che il terzo capoverso di questo articolo 8, sia così modificato:

« L'esame pratico avrà luogo in Roma, sarà in iscritto e a voce, e verserà sulle materie e con le norme che saranno stabilite dal regolamento ».

Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Per un periodo non maggiore di due anni, potrà dal ministro provvedersi ai posti vacanti di giudici e sostituti procuratori del Re di quarta categoria, mediante concorso per esame fra gli uditori giudiziari che abbiano compiuto il tirocinio di almeno sei mesi.

Per tale esame si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Mi permetto di fare osservare che il richiamo all'articolo 6, contenuto nell'ultimo comma di quest'articolo, dovrà essere variato, perchè l'articolo che si richiama non porta più il numero 6, ma è l'8.

PRESIDENTE. Sta bene.

Con questa correzione pongo ai voti l'articolo 9.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I vincitori del concorso, di cui ai due articoli precedenti, prendono posto nel ruolo transitorio dei giudici e sostituti procuratori del Re di quarta categoria costituito in conformità dell'art. 22 della legge 19 dicembre 1912, numero 1311. Ad essi sono applicabili le norme stabilite dal Regio decreto 11 maggio 1913, n. 457, pei magistrati formanti parte del ruolo transitorio.

(Approvato).

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 4, 9, 18, 19 e 20 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, il Regio decreto 17 agosto 1913, n. 1015, e riprendono vigore tutte le disposizioni del Codice di procedura civile, del Codice di commercio o delle altre leggi che con tale decreto erano state abrogate. Sono pure abrogate tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio superiore della Magistratura, a dare tutte le disposizioni transitorie ed ogni altra necessaria per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Io pregherei il Senato di voler anteporre nell'ordine del giorno una piccola leggina, che ieri era al numero 5 ed oggi la vedo portata al numero 9. Essa riguarda modifiche al tracciato di una strada provinciale.

Pregherei dunque l'onorevole Presidente di voler porre questa leggina ai primi numeri dell'ordine del giorno della prossima seduta, considerato anche che non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Non è presente il ministro. Ad ogni modo, nei limiti del possibile, sarà soddisfatto il desiderio dell'onorevole senatore Sonnino.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che domani alle ore 16 vi sarà riunione degli Uffici.

Venerdì alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. **Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:**

Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario, ed il personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie (N. 40).

II. **Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mazziotti, De Cesare ed altri, riguardante modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva.**

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 73);

Facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo (N. 79);

Modificazione dell'andamento delle strade provinciali di cui ai numeri 128 e 165 dell'elenco III, allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (N. 96);

Costituzione del comune di Pagliara (numero 80);

Rendiconto consuntivo della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 52);

Nuove e maggiori assegnazioni per le spese inerenti all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie (N. 62);

Modificazione dei diritti di magazzinaggio in dogana (N. 74);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali

furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1913-14, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 22 dicembre 1913 al 2 febbraio 1914 (N. 59);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 201,402,96 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino e della eccedenza di pagamento di lire 50 sui residui del capitolo I « Personale di ruolo » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 14);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14, per le spese del contingente militare delle Regie navi in Estremo Oriente (N. 99);

Conversione in legge del Regio decreto che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto e nuova proroga della facoltà medesima (N. 86);

Maggiore assegnazione per la costruzione dei nuovi edifici della Regia Università di Roma (N. 24).

IV. **Interpellanza del senatore Santini al Governo per apprendere se la nomina di funzionari presso l'Esposizione internazionale di San Francisco di California include l'accettazione da parte della Confederazione nord-americana delle condizioni, cui il Governo del Re aveva esplicitamente subordinato la partecipazione dell'Italia a quella Mostra.**

V. **Discussione del seguente disegno di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 72).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1914 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricorsi delle Anziane pubbliche.